



COMUNE DI TAVAGNASCO

Provincia di TORINO

ORDINANZA N. 14/2009

IL SINDACO

PREMESSO CHE : nel territorio del Comune di Tavagnasco è costantemente esercitata l'attività di prostituzione, ai margini delle strade del paese e di collegamento con i paesi vicini e che la stessa non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia; l'attività di prostituzione è prevalentemente esercitata sulle aree comunali e private di Tavagnasco, distinte dal catasto terreni ai fogli 18 – 19 – 9 – 10 – 11 – 4 e strada comunale, contingente alla strada provinciale 69; i conducenti dei veicoli interessati che percorrono le strade predette, attirati dalle prostitute che ivi si ammassano, rallentano per guardare o si fermano per contrattare prestazioni sessuali, in tal modo intralciando la circolazione stradale; nelle stesse aree, a causa dell'esercizio della prostituzione, vengono frequentemente rinvenuti rifiuti che possono causare pericolo all'igiene pubblica; le prostitute e i loro clienti occupano abusivamente le predette aree, comprese quelle di proprietà comunale destinate a verde pubblico sottraendole di fatto alla loro destinazione e alla loro utilizzazione da parte della popolazione del Comune; occupano altresì altre aree destinate alla viabilità minore, intralciando la percorrenza delle stesse ed aree di privati cittadini; l'attività di prostituzione esercitata interessa numerose giovani donne di colore, provenienti dai paesi nord africani.

ATTESO CHE : il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al comma 2 dell'art. 823 del codice civile, deve tutelare sia la salute pubblica sia i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni adempimenti amministrativi; in quanto la finalità della presente ordinanza è rivolta alla tutela della pubblica incolumità così come previsto dall'art. 7 del codice della strada e della pubblica sicurezza in riferimento alla pubblica salute per le ragioni sopra esposte.

CONSIDERATO CHE ; il comportamento delle prostitute che permangono per lungo tempo nelle aree attigue alla strada, in ragione del loro succinto abbigliamento, che spesso ammassa la nudità, e dei loro atteggiamenti prostituitivi, configura la commissione del reato di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 726 c.p.; l'attività di prostituzione è notoriamente correlata ai gravi fenomeni criminali di sfruttamento; è evidente il senso di insicurezza percepito dai cittadini e il pregiudizio all'ordinato vivere civile; il Sindaco nella sua qualità di autorità di pubblica sicurezza, deve prevenire la commissione di reati; le aree occupate sono di fatto sottratte alla pubblica utilità ed il sindaco deve tutelare il patrimonio del comune e la fruibilità del proprio territorio;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE : i comportamenti imprevedibili e spesso imprudenti degli automobilisti che si distraggono per osservare le prostitute o si fermano improvvisamente per la contrattazione, pregiudicano la sicurezza stradale e conseguentemente la pubblica incolumità;

si rende necessario adottare i provvedimenti utili ad evitare che proseguano incostantemente le attività sopra descritte che costituiscono grave minaccia all'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

VISTO : l'Articolo 54 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 (articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'art. 7 bis del DLgs 18 Agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art 16 della l. 16 gennaio 2003; la l. 7 marzo 1986, n. 65, art 1 e 2 ; l'art. 726 c.p.; l'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art.6 bis della legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.5.2008 n. 92; il decreto del Ministero dell'interno in data 5.08.2008; la delibera della giunta comunale n. 43 del 01 settembre 2009 avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali:

ORDINA : In tutto il territorio comunale, è vietato a chiunque di esercitare la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento; in particolare è vietato a chiunque intrattenersi per assumere informazioni e per contrattare prestazioni con coloro che manifestino, con il loro comportamento ovvero abbigliamento, l'intenzione di voler offrire prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contrattare il soggetto debito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza. Vengano apposti divieti di sosta e di fermata nelle aree in cui il comune di Tavagnasco è proprietario, distinte al catasto terreni al foglio 18 – 19 – 9 – 10 – 11 – 4 e strada comunale, contingente alla strada provinciale 69. resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 13 della l. 24 novembre 1981, n. 689. resta altresì salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti. fermi restando i limiti editali stabiliti per la violazione alle ordinanze comunali dell'art. 7 bis del D. lgs 267/2000 e smi, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 con facoltà al trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma. La presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto ed è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locale. Ai fine dell'esecuzione, l'ordinanza è trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Questura di Torino , al Commissariato di Pubblica sicurezza di Ivrea (TO), alla Compagnia dei Carabinieri di Ivrea (TO), alla Stazione Carabinieri di Settimo Vittone (TO), al Corpo delle Guardie Forestali di Settimo Vittone, , alla Compagnia della Guardia di Finanza d'Ivrea (TO) , al Corpo di Polizia Penitenziaria Ivrea (TO), al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Torino, al GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) di Torino in merito all'abbandono dei rifiuti, alla Protezione Civile AIB (Associazione Incendi Boschivi) in merito all'innumerabili fuochi accesi dalle persone dedite alla prostituzione, ai Comuni limitrofi di Borgofranco d'Ivrea (TO) Quassolo (TO) Quincinetto (TO) Settimo Vittone (TO) . Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ed al presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio

Tavagnasco, 10 settembre 2009

Il Sindaco
Giovanni Franchino